La Corte d'Appello di Salerno - Sezione Civile . rlunita In Camera di Consigilo nelle persone dei Magistrati:

| Dott. | Argelo | ROSSI | Presidente |
| :--- | :--- | :--- | :--- |
| Dott. | Vincenzo | SIANII | Consigliere |
| Dote. | Rosa | SERGIO | Consigliare rel. |

- IL CASO.it

Letti gli atti del procedimento iscrito al n. 962/2008 R.G. atturi civili da trattarsi in Camara di Consiglio, avente ad oggeto "Reclamo ex att, 119 della Legge Fallimentare avverso il decreto, emesso dal Tribunale di Salemo in data 24.11.2008, di chiusura della procedura di fallimento n . $139 / 17$, proposto dalla società $\rho$ s.fi., in persona dell'amministratore unis:o e legale rappresentante sig. con istanza del 15.12.200\%, riservato all'udienza collegiale del 9.4,2009, yertente:

TRA
F s.t.l. in persona dell'amorinistratore unico e legale rapprescntante sig. rappresentata e difesa, come da procura a margine del reclamo, dall'avy. , con i quali eletivamente domichia in SALERNO, alla Via presso lo studio legaie

RECLAMANTE

## E

CURATELA del FALLIMENTO n.
, in persond del curutare avv.

NONCHE
$e$

IL CASO.it
soci della $M$
, rappresentati-e difesi, come đia procura ir calce alla memonia di costiluzione, dallavy. ת studia in

RECL ${ }^{2}$ MAT

Letio il reclama;
Sentito il telatore:
Sciogliendo la riserva;'di cali al verbale del 9.4.2009;
OSSERVA QUANTO SEGUE:
Con sentenza n. 139/97 is Tribunale di Salerno dichiarava il fallimenio della società " M

Con decreto dal Tribunale di Saierno, reso in data 8.1.2003, la sacieri reclamante is rendeva acquirente dei lottion 11 e 12 dell'indicato fallimento.

Successivamente alla aggiudicazione, la reclamante, lamentando vipi del capamone industrisie facente parte del lotto no 12 (muncanza del "carroponumunito di via di corsa" c copstura in eternit), proponeva azione rei coniront del ctratore del fallimento per ottenere le rimozione dei vizi ed il risarcimenat dei danmi.

II givdizio, recante il n. $62 \mathrm{l} / 06$ R.G., veniva introdotto con atto di citazione notificato i] 20.1 .2006 e , come dedoto dal reclamante, uttora e pendthe dimanzi al Tribunale đi Salarso.

Con decreto mosso il 24.21 .2008 if Tribunale di Sałerno clichjarava, su nichiesta gel cusatore, la chjusura del falimento per pagamento integrale dei creditorj.

Contro il decreto proponeva reclamo is societa $F$ s.ri. con aill depositato is 15.32 .2008 ,

IL CASO.it
Affermava, preliminarmente, la sussistenza dell jinteressa at agitc a.
pertanto, la sua legittimazione a proporre reclario, dedivendo che la cliusura del fallimento n. 139/97 anteriomente alla definizione del gurdizio pendente dinanzi ad Tribunale di Salemo pregiudicavainimediabilmente i suci diritti, in dipendenza della perdita delia garazzin offerta dall’attivo fallimentare.

Sositeneva, poi, il suo dirito alla garanzia per eviziont a cagione della mancanza delie qualita essenziali dei bani aggiudicati. IL CASO.it

Beducendo, quindi, la responsabilità esclusiva degli organi faliznentari, eccepiva che il decreto dis chiusura del fallimento era stato adotato in carenza dei presupposti di legge, giacché il giudizio di merito intentato da essa reciamanle era "proteso ajl’affermazione della responsabilita in capo agls organi fallimentari ed ai Joro ausiliari, ... ... al fine dí ottenere il ristors dei darni subiti", e non poteva essere utilnsente continusto dopo la chimsurs del fallimento né nei conftonti dei fallici, tomati in bonis, né nei confronti ciella curatela fallimentare.

Chiedeva, quindi, la revoca del decreto reclamato, con ordine di manteriere in esserc la procedura fallimentafe n. $139 / 97$ e con condinna della Curasela fallimentate salla integrale refusione delle spese necessarie atha timozione del vizi", guantificate in $€ 71,800,00$ per l"acquisto e la posa in operat di un caroponte ed in $€ 198.638 .32$ per l'esecuzione deghinterevent necessari jer la bonifica delle coperture in eternit; in subordine, chiedeva ordinatsi alla curatela di accantonate le somme sapra indicate sino alla definizione del. giudizio pandente dinanzi al Tribunala di Saletro.

Fissata con decreta presidenziale I"udionizamai comparizione delle parii, la societa reclamante, con istanza depositedainin cancelleria il 14.1,200s, deduceva di non aver avuto conoscenza delitemato di figsazione dell udjenz:t
 chiedeva la fifissazione dell' t dienza.

## IL CASO.it

(1) Presidente riservando al colle ond ogni uiteriore apporlunc

del 9.4.2009.
Si costituivano in giudizio

## IL CASO.it

e
i qual| eccepivano la carenza di legittimazjone attiva della reclamante giacché costei non era un creditore ammesso al passivo, anzi non era neppure titolare di im oredito aceerlato giudizialmente. Assumevano che la legittimazione a proporre reclamo avverso il dectelo di chisusa del lallimento appartencya soltanto al fallito e, appunto, ai creditori ammessi al passjvo. Negavano, comunque, che le pretese della reclamante potessero trovare accoglimento nel giudizio instaurato dinanzi al Tribunale di Salerno.

Rccepivano, ancora, l'inammissibilità dej reclamo perché concernente questioni estranee al dirito fallimentare ed alla cognizione della Corte di Appello, investita ai seasi dell'art. 119 E.F. par la sola verifica flella stirisistènza delle condizioni fegittionanti la chiusura del fallimento ex art. 118. Helducevano che con il reclamo non era stale proposte censure relative alla sussisitenza di dette condizioni, ma soltanto la penderza di un giudizio avente 8í oggetto la mancanza di qualità del bene inmobile acquistato dal fallimento e la responsabiilità degli organi fallimentari.

Ricordavano ohe uno dei presupposti por ta chiusura del fallimento era la totale soddisfazione det creditoni ammessi, e mor di quelii eventuali o presunti. Ricordavano, altresì che la vendita falimentare esolude ogni garanziáa per vizi della cose.

Concludevaro, pertanta, per il rigeto del reclamo, con condama defla società reclamante al pagamento delle spese ai giudizio od al risarcimento fiei danni, ai gensi dell'art. 96 c.p.c.: per "l'evidente tenerusietà della life".

In murntore del fallimento non provvedeva a costituirsi in giudizio, ma compariva all'udienza sel 9.4.2009.

Sulle conclusioni delie parti costituite, che si riportivano ai rispettivi scritio difensivi, la Corle riservava la decisione. IL CASO.it

Tanto promesso, si rileva in dinito che la legitimazione a proporc reclano ai sensi dell'art. 119 L.F. è riconosciuta $\cdot$ per effetto del richiame contenuto in rale norms al precedente ark, 26 - al fallito, al comitato des creditori ed anche a chiunque vi abbia interasse. L'interesse è dato anche dalla concreta possibilità di beneficiare, per un creditore non annomesso allo stato passivo, di un eventuale ulteriore riparto dell'ativo, nella prospetiva - quale quella rappresentata dalla società reclamante - di un esito favorevole di un gīudizio pendente.

IL CASO.it
Perché sussista la legittimazione del creditore non ammesso allo stato passivo è indispensabile, dunque, che sia ravvisabile un suo contrato interesse collcgalo ad un futuro ulteriore riparto dell'stivo (cfr. Cass. Sez. I, 15.12.2006 n. 26927. Cuss. Sez. I, 16.3.2091 n. 3819).

Nella fattispecie in esame, Ia reciamanter pur affermando la sussistenza di on suo interesse alla prosecuzione della procedara fallimentare: non ha dedotto alcunche in ordine alla sussistenza di una massa attiva sulla quale potersi eventualmente soddisfare, limitandosi ad un generico riferimento ad un imprecisato attivo fallimentare che dovrebbe garantire il suo credito. If diverso scopo dell'affemazione della responsabilita degli organi del fallimento pud invece essere perseguito indipendentemente dulla persisteoza della procedura fallimentare, involgendo responsabilitù individual di parsone fisiche che permangono anche dopo la chitusure del fallimento.

Ne discende la sua carenza dị legitimazione.

## IL CASO.it

D'altra parte, it rimedio di cui all'act, 11' L.F. è esperibile soltanto per contestare la sussistenza di una delle ipodesi previste das] precedente art. 118 , imentre по sono ummissibili questioni estranee al campo come delimitato, siche deve procedersi alla relativa declaratoria per le domande proposte ai punti 3 \& 4 dalle conciusioni rassegrate nell'atto di reclamo.

In presenza di una dejie ipotesi di cui all"art. $1.18 \mathrm{~L}, \mathrm{~F}$. ., inolve, "nessurla facoltì discrezionale ì data agil organi fullimentari di motrarre la procedura"

 casi di cui al citulo urt. I 18 , si deve dichiarture la chiusura del falfimento.
if fribunale di sulurdo ha dichiarato la chiugura del fallimento "per pagamenter integrale dej creditoris", ossia per la sussistenza del caso previsto dal n. 2 di dellan noma.

## IL CASO.it

La reclamanle non ha contestato la sussistenza del deto casa, ma ha decioto la pendenzia di un giuclizio di medito sendente alla rimozione di vizi di un bene ud il inarcimento del danno.

La menticalu conlestazionc delf ipotesi ravvisata dal Tribumale comporta I'ammintiune della sua sussistenza od esclude, appunto per la pacifica sussitisturua di una delle condizioni at legge, che si possa procedere alla revoca del terceln reclumalo. La pendenza di un giudizio di merito, anche ail risarcimento dal dampe mon impediscen, invero, sccondo l'orientanmento comamle dejle Supremala Corte al quale questa Conte nom hat ragione di noa aderite. l'ubozione del decreto di chimsura del fallimento, proprio per la esclusionsia cii aluelsixsj facoltả discrezionale degli organi del fallimento di prolrate la procedura fallimentare in presenza di una delle ipolesi di cui alliuri, ilsi..F.

In yucsea si:utricurt id reclume deve essere rigettato.
Non ratwisundosi le condizioni di cui all'art. 96 c.p.e., mancando ogni elemonte ell prama del dolo o della colpa grave, deve rigettarsi la domanda di condemal pripposisu dur reclamati.

In appricuzithtr dul jrincipio della soccombenza la parte reclamante deve, pero. esserc comdunald a rimborsare alle controparte le spese aj lite, the veingoncs lípuictare come da dispositivo, sulla base degli atti, in mancanza di netua sipeceidic:

## P.Q.M. IL CASO.it





96 c.p.c. daj reclamati;
IL CASO.it
c) Condanna la società reclamanie a rimborsare ala controparte costimita le spese di lite che sil liquidano in complessivi e 2.000,00 di cui $€ 800$.(0) per diritti ed $€ 1,200,00$ per onorari- oltre IVA, CPA e percentuale per spese gemarali, come per legge.

Si comunichi.
Cosid deciso in Salerno il 5.5.2009.
In Consigliere estensore
Dorl. Fhfa Sersing



